

ORIGINALE



**COMUNE DI ZIANO PIACENTINO**  
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. **16**

in data: **09.07.2015**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2015 - MODIFICA ALIQUOTA IN ESSERE.**

L'anno **duemilaquindici** addi **nove** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente	8 - MARASI LORETTA	Presente
2 - FORNASIER ROSSANA	Presente	9 - POZZI CHIARA	Presente
3 - BADENCHINI PAOLO	Presente	10 - SILVA SABRINA	Presente
4 - BONELLI ALBERTO	Presente	11 - PONZINI GRAZIANO	Presente
5 - FERRARI MARIA LUISA	Presente		
6 - CIVARDI MARINELLA	Presente		
7 - GAZZOLA CORINNE	Presente		

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli**, in qualità di Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

Illustra il Sindaco: “Circa a metà maggio Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato al Comune di Ziano Piacentino il dato riferito al taglio che veniva operato alle NOSTRE risorse.

Si tratta di tagli che erano stati previsti da norme degli scorsi anni (e che dovevano avere carattere di eccezionalità ma che poi sono stati confermati anche per l’anno 2015) e di tagli nuovi, lineari, basati sul numero di abitanti (e per cifre ben più consistenti). In totale, come avete letto nella proposta di delibera messa a Vostra disposizione, i tagli sono di **€ 82.513.00**.

Abbiamo iniziato subito ad analizzare i capitoli di bilancio per capire come fare in primis a risparmiare soldi TAGLIANDO LA SPESA per un importo pari a quella cifra, ma essendo a metà anno, ed essendo il nostro bilancio con una gestione già VIRTUALE abbiamo potuto solo imporre agli uffici il massimo rigore e oculatezza per ogni spesa da sostenere.

Abbiamo inoltre agito direttamente incontrando i fornitori dei principali servizi, quelli che incidono di più sul bilancio (ad esempio per pubblica illuminazione e servizi sociali in senso lato – GASCOM Coopselios, ASP...) evidenziando le problematiche di cassa e dicendo loro che avremmo sostenuto oneri fino ad un determinato importo, che non era possibile sforare quell’importo e di regolarsi quindi di conseguenza nell’organizzazione dei singoli servizi.

Naturalmente tutti questi passaggi hanno permesso di recuperare solo € 22.000 circa il che non è sufficiente a risolvere il problema.

Ci siamo quindi chiesti come reperire i circa 60.000 che ancora servivano.

Le opzioni lasciate dalla legge non erano molte.

1. Aumentare le aliquote dell’IMU sugli altri fabbricati per il differenziale che la legge ancora consente ossia 0,02% portando l’aliquota ordinaria al 0,94% dall’attuale 0,92% (tale operazione portava nelle casse del Comune € 12.000)
2. Aumentare le aliquote della TASI sull’abitazione principale portandole dallo 0,12% attuale allo 0,20% (aliquota massima – portava nelle casse del Comune € 50,000)
3. aumentare l’aliquota dell’addizionale comunale irpef.

Aumentare le tasse sulle case e sull’abitazione principale non ci sembrava corretto per varie ragioni:

stiamo parlando di spese per servizi che coinvolgono tutti i cittadini e sulle case la tassazione è già altissima, inoltre non tutti i cittadini che usufruiscono dei servizi sono proprietari di casa oppure pagano la TASI sull’abitazione principale con aliquote diverse (abitazioni rurali o non rurali). Insomma non avrebbero contribuito tutti e quelli che contribuivano non lo facevano allo stesso modo. In più sia la TASI che l’IMU si pagano in due rate per cui il costo veniva a incidere parecchio subito.

Obiettivo di questa Amministrazione è che si venga ad abitare a Ziano Piacentino comprando casa, costruendo casa (magari così entreranno anche oneri di urbanizzazione) ma se si alzano le tasse sulle case è difficile.

L'addizionale IRPEF diventava quindi una scelta obbligata anche perché viene trattenuta in dieci rate.

Anche in questo caso abbiamo analizzato diverse opzioni:

- abbiamo provato schemi prevedendo una soglia minima di esenzione e determinato una aliquota unica,
- abbiamo provato schemi prevedendo una soglia di esenzione minima e determinato aliquote a scaglioni (e gli scaglioni per legge sono gli stessi che determinano l'imponibile IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi).
- abbiamo provato schemi conteggiando diversi importi legati alle soglie di esenzione.

Abbiamo fatto diverse proiezioni ma causa l'importo elevato da recuperare si è scelto di aumentare l'aliquota in essere senza correttivi, senza soglie di esenzione. (anche perché la soglia di esenzione per i redditi più bassi comporta il dover caricare su tutti gli altri redditi superiori alla soglia, oltre alla cifra necessaria per il bilancio di quest'anno, anche la quota del 4 per mille che dai redditi esentati entrava negli scorsi anni - per redditi fino a € 10.000 si tratta di circa 1.000 contribuenti che versavano circa € 28.000 di add.le nel 2014 e che, se esentati per la soglia, non verseranno più nulla nel 2015).

I correttivi avrebbero portato a determinare una aliquota fissa pari almeno al 7,50 per mille (inoltre fra i contribuenti con redditi fino a 10.000 euro non ci sono solo contribuenti bisognosi, almeno a ZIANO, vista la tassazione riservata a chi opera nel settore agricolo).

Utilizzando gli scaglioni avremmo dovuto portare l'ultimo scaglione al 10 per mille ed onestamente sembrava eccessivo.

Con il sistema che abbiamo adottato contribuiscono tutti e dai prospetti che abbiamo elaborato l'incidenza dell'incremento sarà all'incirca in questi termini:

UTENT I	IMPORTO redditi		Importo medio aliquota	importo medio aliquota	Da 0,4 a 0,6 Incremento
	DA	A			
12	0		0,40%		
710	0	10000	€ 17,00	€ 25,60	+ € 8,00
394	10000	15000	€ 39,00	€ 58,60	+ € 20,00
607	15000	26000	€ 73,00	€ 109,50	+ € 36,00
288	26000	55000	€ 116,00	€ 174,00	+ € 58,00
28	55000	75000	€ 224,00	€ 336,00	+ € 112,00
24	75000	120000	€ 343,00	€ 515,00	+ € 172,00
12	120000		€ 521,00	€ 782,00	+ € 261,00
<b>2075</b>					

Come si può notare, anche se è una magra consolazione, grazie al fatto che l'addizionale viene trattenuta mensilmente (o quasi) gli importi trattenuti in più sui redditi più bassi per effetto della nuova aliquota (fino a € 26.000,00) vanno da meno di un euro mensile ad un massimo di tre euro mensili. Per i redditi più alti l'incidenza è naturalmente maggiore.

Silva: "Piuttosto che giustificare l'aumento con il taglio dei trasferimenti da parte del Governo avrei controllato bene e meglio le spese".

Pozzi: "Mi rendo conto dei tagli del Governo ma piuttosto che aumentare l'addizionale avrei provato ad immaginare degli investimenti diversi. Ho notato che il costo della politica a Ziano è pari a 25.000 euro annui e quindi si potrebbe per esempio ritoccare il gettone di presenza; si potrebbe altresì fare un approfondimento per incentivare i risparmi energetici".

Il Sindaco: "L'irpef è aumentata dello 0,2% e comporta un'entrata di 22.000 euro gli altri 60.000 euro sono risparmi sulle spese. Non ritengo opportuno tagliare il gettoni di presenza in quanto già adesso tutti noi, per esempio, partecipiamo a riunioni senza chiedere neanche il rimborso delle spese di viaggio".

Ponzini: "Sulla partita dei rifiuti si può fare qualcosa per risparmiare; si potrebbe pensare di installare pannelli solari sugli edifici pubblici ed in particolare sui cimiteri".

Il Sindaco: "Stiamo parlando con Iren per attivare la raccolta porta a porta; per i pannelli fotovoltaici non abbiamo fondi per attivare mutui".

## Consiglio Comunale

**VISTO** l'articolo 48, commi 10 e 11, della Legge 27.12.1997, n. 449, che delegava il governo ad istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai comuni ai sensi del capo I della Legge 15.03.1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

Considerato l'articolo 7, comma 3 bis, della Legge 15.03.1997, n. 59, aggiunto con l'articolo 1, comma 10, della Legge 16.06.1998, n. 191 con cui il Governo, delegato ad emanare il Decreto Legislativo, istituiva l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**PREMESSO CHE** il Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare dispone che:

- con Decreto del Ministero delle Finanze, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota dell'addizionale, con equivalente riduzione delle aliquote I.R.Pe.F.;

- la deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è da pubblicarsi del sito individuato dal Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2002, e l'efficacia decorre dalla data di pubblicazione nel medesimo sito;

- la variazione dell'aliquota di compartecipazione IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

- l'addizionale è dovuta da tutti i soggetti tenuti per il medesimo anno al pagamento della I.R.Pe.F., al Comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale ovvero, per i redditi di lavoro dipendente o assimilato, al Comune ove il sostituto ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

**RICHIAMATO** l'art 1, comma 7 del Decreto legge n.93/2008 il quale introduce la sospensione del potere dei comuni di deliberare aumenti di tributi addizionali ed aliquote;

**RICHIAMATO** poi l'art 1 comma 11 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con legge n.148 del 14 settembre 2011, il quale dispone che *"La sospensione di cui all' art 1, comma 7 del Decreto legge n.93/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n.220, non di applica, a decorrere dall' anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360.*

*E' abrogato l'articolo 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23; sono fatti salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5.*

*Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni del reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.*

*Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".*

**RICHIAMATA** la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in particolare il comma 142 dell'articolo 1, che stabilisce che i Consigli Comunali, mediante apposito regolamento adottato ai sensi dell' art. 52 del D. Lgs. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef fino alla misura dello 0,8%;

**RICHIAMATO** il Regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, deliberato nella seduta Consiliare n. 3 del 21/03/2007, che all'articolo 2 comma 2 precisa che il Comune annualmente determina l'aliquota dell'addizionale Irpef, ed in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21 marzo 2007, esecutiva, avente ad oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF. Approvazione Regolamento e determinazione dell'aliquota per l'anno 2007" con la quale è stata determinata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale Irpef nella misura **dello 0,4%** che ad oggi non ha mai subito variazioni;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

**VISTO** il Decreto Ministero Interno del 13/05/2015 con cui è stato prorogato il termine per approvare il bilancio di previsione anno 2015 al 30 luglio;

**VISTI** i tagli operati dal Governo che si traducono in minori risorse a disposizione del Comune per € 82.513,00 così ripartiti:

- taglio D.L. 133/2013 € 713,00
- taglio D.L. 95/2012 € 1.953,00
- taglio D.L. 66/2014 € 5.835,00
- taglio L. Stabilità € 57.201,00
- fondo perequativo 2015 € 16.811,00

**CONSIDERATO CHE** i tagli operati alla spesa non sono risultati sufficienti a coprire le minori entrate come sopra evidenziate;

**CONSIDERATO** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, necessario a garantire continuità nell'erogazione dei servizi comunali, occorre reperire dall'addizionale comunale Irpef complessiva un importo pari ad euro 169.000,00;

**RITENUTO**, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 11 del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con Legge n.148/2011, di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef di 0,20 punti percentuali portandola dallo 0,4% (zero virgola quattro per cento) **allo 0,6 % (zero virgola sei per cento)**;

**VISTO** il T.U. sull'ordinamento degli EE. LL. (D. Lgs. n. 267/2000);

**VISTI** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, prescritti dall' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che l'esito della votazione sulla proposta di delibera, ha dato le seguenti risultanze:

presenti	n.	11
votanti	n.	11
favorevoli	n.	8
contrari	n.	3 (Consiglieri Pozzi, Ponzini e Silva)
astenuiti	n.	0

## DELIBERA

1. Di approvare, a decorrere dall'anno d'imposta 2015, l'**aliquota** di compartecipazione dell'addizionale all'Imposta sui redditi delle persone fisiche **allo 0,6 % (zero virgola sei per cento)**,

2. Di dare atto che tale aliquota ha effetto **dall'01/01/2015**,

□ Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 111, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002 (portale federalismo fiscale).

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

al fine di consentire la pubblicazione nei modi previsti, con successiva separata votazione che ha dato il seguente esito:

presenti	n.	11
votanti	n.	11
favorevoli	n.	8
contrari	n.	3 (Consiglieri Pozzi, Ponzini e Silva)
astenuiti	n.	0

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 09.07.2015

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2015 – MODIFICA ALIQUOTA IN ESSERE.

PARERI OBBLIGATORI  
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 05.06.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Gian Paolo Galli)

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 05.06.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Gian Paolo Galli)

---



**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>IL SINDACO</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
<b>dott. Manuel Ghilardelli</b>	<b>dott. Giovanni De Feo</b>
_____	_____

---

**PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**dott. Giovanni De Feo**

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**dott. Giovanni De Feo**

\_\_\_\_\_